



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE I

UFFICIO SERVIZIO SOCIALI

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) - tel. 099-6614919

C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731

pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

BANDO APERTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE

Visti:

- Il Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, art. 6 comma 5, convertito con modificazione nella legge 28 ottobre 2013, n.124; che ha istituito il Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- Il Decreto Legge 28/03/2014, n. 47, convertito nella L. n. 80/2014, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa;
- Il Decreto interministeriale del 30/03/2016 pubblicato nella G.U. n. 172 del 25/07/2016;
- Decreto interministeriale del 23/06/2020 pubblicato nella G.U. n. 196 del 06/08/2020 – Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6 comma 5 delle D.L. 102/2013 – annualità 2020;
- Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021, col quale è stata ripartita tra le Regioni la disponibilità del Fondo relativa all'annualità 2021 e che alla Regione Puglia è stata attribuita la somma di € 3.909.271,39,
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2135 del 16/12/2021 con la quale la suddetta somma di € 3.909.271,39 è stata ripartita, tra l'altro, ai Comuni ad alta tensione abitativa (ATA) di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003 e i Comuni individuati dalla programmazione regionale secondo le modalità ivi previste;
- la deliberazione di G.R. n. 2135/2021 con la quale è stato disposto altresì che i Comuni possono utilizzare le somme loro assegnate per le finalità di ivi indicate,
- la Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. N. 81 del 27_04_2022, avente ad oggetto "*Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Concessione contributo finanziario in favore dei Comuni individuati con D.G.R. n. 2135 del 16/12/2021*",

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo Familiare.

La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle cause di cui all'art.1 del presente bando.

Art. 1

Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i soggetti o nuclei familiari in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1) reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- 2) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- 3) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenti nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 4) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- 5) non essere titolare, unitamente a ciascun componente del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel territorio nazionale di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- 6) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta, a titolo esemplificativo, ad una delle seguenti cause:
 - perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
 - revoca o sospensione di pensioni che rappresentavano fonte di reddito familiare.

L'Avviso è rivolto anche a coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico-L.R. 15 novembre 2017 n. 45, art.6, comma 4, lettera c).

Sono esclusi dai contributi concessi ai sensi del presente provvedimento gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

Alla domanda di partecipazione del presente bando devono essere allegati, a pena di esclusione:

- 1) il contratto di locazione regolarmente registrato;
- 2) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure

copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;

3) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 6;

4) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre (modello C o modello D).

Art. 3

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate e debitamente sottoscritte unicamente sui moduli predisposti dal Comune reperibili sul sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.fragagnano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio o distribuiti presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fragagnano.

Le domande dovranno essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e dovranno essere presentate **dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 31.12.2022** all'Ufficio Protocollo del Comune di Fragagnano mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ovvero a mezzo pec all'indirizzo protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it.

Art. 4

Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei **criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014**, ordine di precedenza:

1) Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne,
- minore,
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di intimazione di sfratto per morosità nel caso in cui non sia richiesto al momento della presentazione della domanda;

2) Data di intimazione al rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida allo sfratto;

3) Data dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

4) Data di presentazione della domanda al Comune.

La presentazione della domanda non dà luogo alla erogazione di alcun beneficio e/o contributo. I soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al fondo in questione saranno individuati, successivamente, tramite graduatoria rispettando l'ordine di arrivo.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

La materiale erogazione dei contributi è subordinata alla assegnazione delle risorse da parte della Regione Puglia e nei limiti delle stesse.

Art. 5

Ammontare e destinazione del contributo

L'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata **non può superare la somma di € 12.000,00** e può essere erogato secondo una delle seguenti modalità:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del

provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.

Nei comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art.2 comma 3 della L. 431/1998 trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n.266.

Il contributo concesso per le finalità di cui alla lettera a) non è cumulabile con i contributi concessi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d);

I contributi concessi per le finalità di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto che non può essere stipulato con il precedente locatore o per lo stesso immobile.

L'ammontare della morosità riconoscibile per la fattispecie a) è quello che risulta dall'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o da altro atto giudiziario, fatto salvo il limite del contributo massimo concedibile.

Ai fini del calcolo del contributo per la casistica di cui alla lettera b), occorre moltiplicare il canone mensile per il numero di mesi successivi a quello del provvedimento esecutivo di sfratto, oggetto di differimento, sino al valore massimo di € 6.000,00. Il Comune può erogare il contributo al termine di ciascun mese di riferimento.

In ogni caso i contributi saranno erogati direttamente al proprietario dell'alloggio.

I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili:

- con il c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

- con ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;

- con il contributo per il pagamento di canoni locativi anno 2021 ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998 (Fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione).

Il Comune di Fragagnano, effettuate le verifiche e i controlli necessari, provvederà alla liquidazione e al pagamento del contributo spettante, previa richiesta della somma necessaria alla Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia e conseguente erogazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad €2.333,46, giusta Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. N. 81 del 27_04_2022.

Art. 6

Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica

I Comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una eventuale graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art.7

Tutela della privacy

Si informa che, per effetto del Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2018 (GDPR), i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, anche con l'ausilio di strumenti informatici, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente bando, fra le quali rientra l'adeguata pubblicità delle graduatorie con esplicita distinzione dei richiedenti e dell'importo eventualmente riconosciuto a titolo di contributo. Il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente bando. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante. Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2018.

Art.8

Controlli

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati controlli a campione e accessi al portale Inps per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Art.9

Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito alle integrazioni urgenti e necessarie al presente bando e/o all'attuazione dello stesso, anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali, verranno debitamente pubblicizzati.

Art.10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Annachiara Colucci, Responsabile del Settore I. Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali il martedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00.

Il Responsabile del Settore I
Dott. ssa Annachiara Colucci